

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

N. 4195

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa del senatore DI PIETRO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 31 LUGLIO 1999

—————

Modifica dell’articolo 642 del codice penale

—————

ONOREVOLI SENATORI. — La frode assicurativa costituisce un problema la cui portata è tale da meritare una riconsiderazione da parte del legislatore in termini di mezzi di difesa da offrire.

Infatti dinnanzi ad una totale carenza di correttezza e trasparenza, è il legislatore che deve farsi carico della certezza del diritto, per ristabilire rapporti equilibrati tra le compagnie di assicurazioni ed i clienti, e la modifica legislativa è volta a conferire una più ampia tutela alla funzione assicurativa.

L'articolo 642 del codice penale è costituito secondo lo schema del cosiddetto «reato a consumazione anticipata» e le disposizioni del quarto comma derogano alle limitazioni di punibilità e prevedono, infatti, che lo stesso articolo 642 trovi applicazione anche se il fatto è commesso all'estero in

danno di un assicuratore italiano che esercita la sua attività nell'ambito del territorio dello Stato.

Nonostante le intenzioni del legislatore, la norma allo stato attuale si presenta con scarsissima rilevanza pratica, in quanto la sua formulazione estremamente rigida e non particolarmente felice ne preclude l'applicazione alle condotte fraudolenti a più frequente diffusione.

Per questo motivo le modifiche introdotte col presente disegno di legge, tendono a superare questi limiti di rigidità e di scarsa chiarezza.

La convinzione della necessità di prevedere anche ipotesi di pene accessorie, spiega la prevista pubblicazione della sentenza a reiterare il reato e permetterebbe alla collettività di assumere le opportune difese.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. L'articolo 642 del codice penale, è sostituito dal seguente:

«Art. 642. - (*Fraudolenta distruzione dei beni assicurati e mutilazione fraudolenta della propria persona*) - . Chiunque, al fine di conseguire per sè o per altri un indennizzo, un risarcimento, o una qualsiasi prestazione, previdenziale, assistenziale, assicurativa, pubblica o privata, dichiara eventi non accaduti, o ne descrive mendacemente, o ne tace, circostanze e conseguenze, ovvero distrugge, disperde, deteriora od occulta beni assicurati è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con una multa fino a lire due milioni.

Alla stessa pena soggiace chi, al fine predetto, cagiona a se stesso una lesione personale, o aggrava le conseguenze della lesione personale prodotta dall'infortunio.

Se il colpevole consegue l'intento, la pena è aumentata.

La condanna comporta anche la pubblicazione della sentenza.

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche se il fatto è commesso all'estero, in danno di un assicuratore italiano, che eserciti la sua industria nel territorio dello Stato; ma il delitto è punibile a querela della persona offesa».

